



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE



RECEPIMENTO DIRETTIVE «PACCHETTO RIFIUTI»

PRIMO INCONTRO CON GLI STAKEHOLDERS
23 ottobre 2018

*Sala Auditorium
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

ECONOMIA CIRCOLARE E PACCHETTO RIFIUTI

- Direttiva 2018/851 (WFD)
- Direttiva 2018/852 (PCK)
- Direttiva 2018/850 (LDF)
- Direttiva 2018/849 (RAEE,...)



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

CRONOPROGRAMMA



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

ORGANIZZAZIONE



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

AVVIO DEI LAVORI

14 GRUPPI TEMATICI

- Imballaggi
- EPR
- Tracciabilità
- Definizioni, classificazione assimilazione
- Tariffa e tributo in discarica
- Strumenti finanziari
- EOW e sottoprodotti
- Rifiuti organici
- Prevenzione, marine litter food waste
- Elenco rifiuti e operazioni recupero e smaltimento
- Competenze
- Reporting
- Discariche, ammissibilità in discarica e fanghi
- RAEE, pile, ELV



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

1_Riforma del sistema degli imballaggi e dei consorzi

Criteria specifici di delega

a) riformare il sistema di responsabilità estesa del produttore, in attuazione dell'articolo 1, paragrafi 8 e 9, della direttiva (UE) 2018/851 e dell'articolo 1, paragrafi 8 e 9, della direttiva (UE) 2018/852, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- 1) procedere al riordino dei principi generali di riferimento;
- 2) definire i modelli ammissibili di responsabilità estesa per i sistemi di gestione delle diverse filiere, nonché procedure omogenee per il riconoscimento;
- 3) prevedere una disciplina sanzionatoria;
- 4) definire la natura del contributo, l'ambito di applicazione e le modalità di determinazione in relazione alla copertura dei costi di gestione nonché prevedere adeguati sistemi di garanzia;
- 5) estendere l'obbligo di raccolta per l'intero anno di riferimento, al di là dell'adempimento dell'obiettivo fissato;
- 6) prevedere l'obbligo, nell'ambito della responsabilità estesa, di sviluppare attività di comunicazione e di informazione ai fini della promozione ed implementazione delle attività di riutilizzo e recupero dei rifiuti;
- 7) disciplinare le attività di vigilanza e controllo sui sistemi di gestione;
- 8) prevedere sanzioni proporzionate in relazione agli obiettivi di riciclo definiti a livello nazionale ed europeo.

Modifica/Recepimento

Recepimento	Articoli da modificare
- Della direttiva UE 2018/852 che modifica la direttiva sugli imballaggi e - degli artt. 8, 8a e 21 così come modificati della direttiva UE 2018/851 sui rifiuti	Artt. dal 217 al 226-ter, Artt. dal 233 al 237 del d.lgs. 152/2006



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

2_Riforma del sistema EPR

Criteria specifici di delega

a) riformare il sistema di responsabilità estesa del produttore, in attuazione dell'articolo 1, paragrafi 8 e 9, della direttiva (UE) 2018/851 e dell'articolo 1, paragrafi 8 e 9, della direttiva (UE) 2018/852, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- 1) procedere al riordino dei principi generali di riferimento;
- 2) definire i modelli ammissibili di responsabilità estesa per i sistemi di gestione delle diverse filiere, nonché procedure omogenee per il riconoscimento;
- 3) prevedere una disciplina sanzionatoria;
- 4) definire la natura del contributo, l'ambito di applicazione e le modalità di determinazione in relazione alla copertura dei costi di gestione nonché prevedere adeguati sistemi di garanzia;
- 5) estendere l'obbligo di raccolta per l'intero anno di riferimento, al di là dell'adempimento dell'obiettivo fissato;
- 6) prevedere l'obbligo, nell'ambito della responsabilità estesa, di sviluppare attività di comunicazione e di informazione ai fini della promozione ed implementazione delle attività di riutilizzo e recupero dei rifiuti;
- 7) disciplinare le attività di vigilanza e controllo sui sistemi di gestione;
- 8) prevedere sanzioni proporzionate in relazione agli obiettivi di riciclo definiti a livello nazionale ed europeo.

Modifica/Recepimento

Recepimento	Articoli modificare	da
Degli artt. 8 e 8a così come modificati della direttiva UE 2018/851 sui rifiuti	art. 178-bis	



3_Riforma del sistema di tracciabilità dei rifiuti

Criteria specifici di delega

b) modificare ed evolvere il sistema di tracciabilità informatica dei rifiuti assolvendo alle seguenti funzioni:

- 1) consentire, anche attraverso l'istituzione di un Registro elettronico su base nazionale, la trasmissione, da parte degli enti e delle imprese che producono, trasportano e gestiscono rifiuti a titolo professionale, dei dati ambientali inerenti alle quantità, alla natura e all'origine di rifiuti prodotti e gestiti, nonché dei materiali ottenuti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio e da altre operazioni di recupero. I costi del Registro sono a carico degli operatori;
- 2) garantire l'omogeneità e la fruibilità dei dati, mediante specifiche procedure per la tenuta in formato digitale dei registri di carico e scarico e dei formulari di trasporto, nonché per la trasmissione dei relativi dati al Registro nazionale, anche per una maggiore efficacia delle attività di controllo;
- 3) agevolare l'adozione di politiche di sviluppo e di analisi economiche per migliorare le strategie di economia circolare e migliorare l'individuazione dei fabbisogni impiantistici legati alla gestione dei rifiuti;
- 4) perseguire l'obiettivo di riduzione degli oneri amministrativi e burocratici a carico delle imprese in un'ottica di semplificazione e proporzionalità;
- 5) garantire l'acquisizione sul Registro elettronico nazionale dei dati relativi alle autorizzazioni in materia di gestione dei rifiuti;
- 6) procedere alla revisione del sistema sanzionatorio relativo agli adempimenti di tracciabilità, secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità in funzione dell'attività svolta e delle dimensioni dell'impresa, anche prevedendo una graduazione della responsabilità nei primi periodi di applicazione delle nuove disposizioni.



Modifica/Recepimento

Recepimento	Articoli da modificare	
direttiva UE 2018/851 - modifiche agli artt. 35 e 11-bis, c.3	Artt. dal 188 al 190 e art. 193 del d.lgs. 152/2006	
direttiva UE di modifica direttiva discariche – art. 5-bis, c.2	Artt. dal 188 al 190 e art. 193 del d.lgs. 152/2006	

4 Definizioni e classificazione dei rifiuti - assimilazione

Criteria specifici di delega

c) riformare il sistema delle definizioni e delle classificazioni, di cui agli articoli 183, 184 e 218 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in attuazione dell'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/851 e in attuazione dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/852, nonché modificando la disciplina della assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani in modo tale da garantire uniformità sul piano nazionale;

Modifica/Recepimento

Recepimento direttiva UE 2018/851	D.lgs. 152/2006	Note
Modifica all'art. 1	Art. 177	
Modifica all'art. 2	Art. 185	
Modifica all'art. 3	Art. 183 e art. 184 + assimilazione (art. 195 e 198 + imballaggi terziari assimilati)	Nelle definizioni provare a modificare la definizione di deposito preliminare
Modifica all'art. 10 e 11 e art. 22	Art. 181, 205	



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

5_Riforma del sistema tariffario e del tributo in discarica

Criteria specifici di delega

d) razionalizzare e disciplinare il sistema tariffario, al fine di incoraggiare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2008/98, di attuare le previsioni di cui all'Allegato IV *bis* della direttiva (UE) 2018/851 nonché di garantire il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 12, della stessa direttiva, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- 1) prevenire la formazione dei rifiuti, incentivando comunque una gestione più oculata degli stessi da parte degli utenti;
- 2) individuare uno o più sistemi di misurazione puntuale e/o presuntiva dei rifiuti prodotti che consentano la definizione di una tariffa correlata al principio "chi inquina paga";
- 3) riformare il tributo per il conferimento in discarica *ex* articolo 3, comma 24 e seguenti, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Modifica/Recepimento

Recepimento direttiva UE	Modifiche	Note	
2018/851			
Allegato IV bis	Art. 238 del d.lgs. 152/2006 + le norme della l. n.147/2013 su TARI. Legge n. 549/1995 sul tributo	Obiettivo: riformare il sistema tariffario.	



6_ Strumenti finanziari

Criteria specifici di delega

f) al fine di garantire la gerarchia dei rifiuti, prevedere e agevolare l'applicazione di appositi strumenti e misure per promuovere il mercato di prodotti e materiali riciclati e lo scambio di beni riutilizzabili;

Modifica/Recepimento

Recepimento direttiva UE 2018/851	Modifiche	Note	
Allegato IV bis	Artt. 206, dal 206-ter al 206 sexies		
Art. 15-bis	Introduzione nuove misure		
	Coordinamento con i CAM		



7_Riforma della disciplina dell'eow e dei sottoprodotti

Criteria specifici di delega

e) riformare la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto, in attuazione dell'articolo 1, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2018/851, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- 1) chiarire, tra l'altro, nell'ambito delle operazioni di recupero/riciclo, quando tali processi comportano una cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2018/851;
- 2) definire criteri generali al fine di armonizzare sul territorio nazionale la cessazione della qualifica di rifiuto, caso per caso, ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, come modificato dalla direttiva (UE) 2018/851;
- 3) ridisciplinare le operazioni di recupero inerenti alle tipologie di rifiuto regolate dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998, in modo da garantire maggiore uniformità di applicazione nell'ambito di differenti procedimenti autorizzatori;
- 4) semplificare le procedure di adozione dei criteri di cessazione della qualifica di rifiuto a livello nazionale;

Modifica/Recepimento

Recepimento direttiva UE 2018/851	Modifiche al d.lgs. 152/2006	Note	
Modifiche agli artt. 5 e 6	Artt. 184-bis, 184-ter e art. 181-bis	Chiarire quando si configura "EoW"	
	Artt. 208 – 214	Valutare opportunità	



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

8_Gestione dei rifiuti organici

Criteria specifici di delega

g) prevedere, al fine di garantire il raggiungimento dei nuovi obiettivi in materia di raccolta e riciclo dei rifiuti urbani di cui all'articolo 1, paragrafo 12, della direttiva (UE) 2018/851 e in attuazione dell'articolo 1, paragrafo 19, della medesima direttiva, misure atte a favorire la qualità dei rifiuti organici raccolti e in ingresso agli impianti di trattamento nonché l'implementazione di sistemi di controllo della qualità dei processi di compostaggio e di digestione anaerobica, predisponendo anche sistemi di promozione e di sostegno per lo sviluppo della raccolta differenziata e del riciclo dei rifiuti organici, anche attraverso l'organizzazione di idonei sistemi di gestione dei rifiuti e l'attuazione delle previsioni dell'articolo 35, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.164;

Modifica/Recepimento

Recepimento direttiva UE 2018/851	Modifiche al d.lgs. 152/2006	Note	
Art. 22	Art. 182-ter e 236		



9_Prevenzione, marine litter, food waste

Criteria specifici di delega

h) riformare la disciplina della prevenzione della formazione dei rifiuti in attuazione dell'articolo 1, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/851, dell'articolo 1, paragrafi 3 e 4, della direttiva (UE) 2018/852, disciplinando anche la modalità di raccolta dei rifiuti dispersi in ambiente marino e la gestione degli stessi una volta a terra; disciplinare le attività di riutilizzo considerandole un'attività non oggetto di autorizzazione ambientale e definendo opportuni metodi di misurazione dei flussi;

Modifica/Recepimento

Recepimento direttiva UE 2018/851	Modifiche al d.lgs. 152/2006	Note
Nuovi Artt. 9,10 e11	Artt. 180, 180-bis, 232-bis e 232-ter, 192, 209-bis, 226-bis, 226-ter	



10_Riordino elenco rifiuti e caratteristiche di pericolo

Criteria specifici di delega

i) riordinare l'elenco dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo in attuazione dell'articolo 1, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2018/851, provvedendo anche all'adeguamento al regolamento (UE) n. 1357/2014 e alla decisione 2014/955/UE;

Modifica/Recepimento

Recepimento direttiva UE 2018/851	Modifiche al d.lgs. 152/2006	
	Modifiche allegati su operazioni di recupero e smaltimento, classi di pericolo e codici CER	



Criteria specifici di delega

l) in considerazione delle numerose innovazioni al sistema di gestione dei rifiuti rese necessarie dal recepimento delle direttive europee, procedere ad una razionalizzazione complessiva del sistema delle funzioni dello Stato e degli enti territoriali e del loro riparto, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- 1) semplificare i procedimenti amministrativi, in particolare quelli autorizzatori e quelli normativi;
- 2) rendere esplicito se si tratta di funzioni normative o non normative;
- 3) assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione tra l'ente titolare della funzione e gli enti territoriali di funzioni connesse, pur nella garanzia della certezza e tempestività della decisione finale;
- 4) garantire chiarezza sul regime giuridico degli atti attuativi, evitando in particolare atti dei quali non sia certa la vincolatività del contenuto o sia comunque incerta la misura della vincolatività;
- 5) con riferimento alle competenze statali:
 - 5.1. mantenere o comunque assegnare le funzioni per le quali sussiste l'esigenza di un esercizio unitario di livello nazionale delle stesse in ragione della inadeguatezza dei livelli di governo territorialmente più circoscritti a raggiungere efficacemente gli obiettivi;
 - 5.2. mantenere o comunque assegnare le funzioni volte alla fissazione di standard, criteri minimi o criteri di calcolo che devono essere necessariamente uniformi su tutto il territorio nazionale, anche in riferimento alla raccolta differenziata;
 - 5.3. procedere alla definizione di linee guida sui contenuti minimi delle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli artt. 208, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152/2006;
 - 5.4. istituire una funzione di pianificazione nazionale della gestione dei rifiuti, anche con efficacia conformativa della pianificazione regionale, con la individuazione di obiettivi, flussi, criteri, nonché di casi in cui promuovere la realizzazione di gestioni interregionali, in base a criteri tra i quali anche la conformazione del territorio, le caratteristiche socio-urbanistiche, viarie, anche al fine di ridurre il più possibile la movimentazione di rifiuti e di sfruttare adeguatamente le potenzialità degli impianti esistenti;
 - 5.5. assegnare allo Stato la funzione di monitoraggio e verifica dei contenuti dei piani regionali nonché della loro attuazione;
 - 5.6. disciplinare il ruolo di supporto dell'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e del sistema nazionale a rete, con riferimento ai contenuti tecnici delle funzioni ed alla loro adeguatezza rispetto al raggiungimento degli obiettivi di legge;



11_Riordino delle competenze

- 6) con riferimento alle competenze delle Regioni:
 - 6.1. configurare la programmazione e la pianificazione della gestione dei rifiuti – salvo specifiche eccezioni – come specifica responsabilità regionale, che deve essere esercitata senza poteri di veto da parte degli enti territoriali minori, pur nel rispetto del principio di leale collaborazione, in modo da assicurare la chiusura del ciclo dei rifiuti a livello regionale;
 - 6.2. prevedere idonei strumenti, anche sostitutivi, per garantire l’attuazione delle previsioni sul riparto in ambiti ottimali, nonché sulla istituzione e concreta operatività dei relativi enti di governo;
 - 6.3. assegnare alle Regioni la funzione di individuazione delle zone idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero, tenendo conto della pianificazione territoriale di area vasta;
- 7) con riferimento alle competenze delle Province e delle Città metropolitane:
 - 7.1. prevedere la possibilità che l’organizzazione del servizio sia affidata alla Provincia o alla Città metropolitana, se l’ambito ottimale è individuato con riferimento al suo territorio;
 - 7.2. coordinare le previsioni con la legge 7 aprile 2014, n. 56, eventualmente specificando quali funzioni in materia di rifiuti devono considerarsi fondamentali;
- 8) con riferimento alle competenze dei Comuni:
 - 8.1. mantenere le sole funzioni dimensionalmente adeguate alla luce del riassetto della governance;
 - 8.2. specificare, ove necessario, quali funzioni in materia di rifiuti devono considerarsi fondamentali, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione;
- 9) con riferimento ai compiti di vigilanza e controllo:
 - 9.1. prevedere adeguati poteri sostitutivi regionali e, ove occorra, provinciali, in caso di funzioni interconnesse, per garantire che l’inadempimento di una funzione da parte di un ente di minori dimensioni non pregiudichi il buon esito di funzioni assegnate all’ente di maggiori dimensioni; predeterminare inoltre alcuni casi in cui il mancato adempimento di compiti di Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni ed Enti di governo d’ambito, determina la sussistenza delle condizioni per l’applicazione dell’articolo 120, secondo comma, della Costituzione, prevedendo inoltre la possibilità per i relativi interventi sostitutivi di giovare di strutture amministrative e poteri adeguati allo scopo;
- 10) rispettare le competenze delle autonomie speciali, come risultano dai rispettivi statuti e dalla applicazione dell’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.



11_Riordino delle competenze

Modifica/Recepimento

Recepimento direttiva UE 2018/851	Modifiche al d.lgs. 152/2006	
Art. 3 e art. 28	Art. 191, dall'art. 194 al 199, 206-bis	
	Art. 254 e seguenti	



12_ Revisione normativa discariche

Criteria specifici di delega

a) riformare il sistema dei criteri di ammissibilità in discarica dei rifiuti al fine di consentire il pronto adeguamento alle disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/850, nonché la semplificazione del procedimento per la modifica degli allegati tecnici;

b) procedere ad una nuova disciplina organica in tema di utilizzazione dei fanghi, anche modificando la disciplina di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di conferimento in discarica di cui all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/850, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- 1) adeguare la normativa alle nuove conoscenze tecnico-scientifiche in materia di inquinanti;
- 2) considerare adeguatamente le pratiche gestionali ed operative del settore;
- 3) disciplinare la possibilità di realizzare nuove forme di gestione innovative finalizzate in particolare al recupero dei nutrienti ed in particolare del fosforo;
- 4) garantire la gestione e l'utilizzo dei fanghi in sicurezza per l'uomo e per l'ambiente;
- 5) prevedere la predisposizione di specifici piani regionali di gestione dei fanghi di depurazione delle acque reflue, all'interno dei piani regionali di gestione dei rifiuti speciali, mirati alla chiusura del ciclo dei fanghi nel rispetto dei principi di prossimità e di autosufficienza;

c) adeguare al progresso tecnologico i criteri di realizzazione e di chiusura delle discariche favorendo l'evoluzione verso requisiti tecnici di tipo prestazionale.



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Modifica/Recepimento

Recepimento	Modifiche	
direttiva UE 2018/850	d.lgs. 36/2003	
	DM 27 settembre 2010	
	Dlgs 99/92 Fanghi	

13_Reporting

Criteria specifici di delega

-

Modifica/Recepimento

Recepimento	Modifica	
Direttiva UE 2018/851	Dlgs n. 152/2006	
Direttiva UE 2018/849	D.lgs .49/2014, n. 188/2008, ELV	



14_Modiche alla normativa RAEE, pile ed ELV

Criteria specifici di delega

- a) riformare il sistema di gestione dei veicoli fuori uso, in attuazione della direttiva (UE) 2018/849, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
- 1) coordinare le previsioni del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, con le disposizioni contenute nella direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, con particolare riferimento, tra l'altro, allo schema di responsabilità estesa del produttore;
 - 2) individuare forme di promozione e semplificazione per il riutilizzo delle parti dei veicoli fuori uso utilizzabili come ricambio;
 - 3) rafforzare l'efficacia e l'efficienza dei sistemi di tracciabilità e contabilità dei veicoli e dei veicoli fuori uso;
 - 4) individuare misure di incentivazione del recupero energetico dei rifiuti provenienti dal trattamento degli stessi;
- b) riformare il sistema di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori in attuazione della direttiva (UE) 2018/849, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
- 1) definire obiettivi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori per i produttori, come previsto dall'articolo 8-bis della direttiva 2008/98/CE come modificata dalla direttiva (UE) 2018/851;
 - 2) prevedere specifiche modalità semplificate per la raccolta dei rifiuti di pile portatili;
 - 3) adeguare lo schema di responsabilità estesa alle nuove previsioni, anche alla luce delle disposizioni che, sull'argomento, sono contenute nella direttiva (UE) 2018/851;
 - 4) armonizzare il sistema di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori con quello di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;



14_Modiche alla normativa RAEE, pile ed ELV

- a) riformare il sistema di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) in attuazione della direttiva (UE) 2018/849, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
- 1) definire obiettivi di gestione dei RAEE per i produttori, come previsto dall'articolo 8-bis della direttiva 2008/98/CE come modificata dalla direttiva (UE) 2018/851;
 - 2) adeguare lo schema di responsabilità estesa alle nuove previsioni, anche alla luce delle disposizioni, che sull'argomento, sono contenute nella direttiva (UE) 2018/851;
 - 3) individuare misure di promozione e semplificazione per il riutilizzo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE);
 - 4) definire condizioni, requisiti e standard operativi, nonché le relative modalità di controllo, per gli impianti di trattamento adeguato dei RAEE.

Modifica/Recepimento

Recepimento	Modifiche		
Direttiva UE 2018/849	Dlgs n. 49/2014		
	Dlgs. 188/2008		
	Dlgs. ELV		



OBIETTIVI GENERALI DEL RECEPIMENTO..

- Semplificazione
- Decentramento
- Chiarezza e certezza normativa
 - Accorpamento discipline
- Riduzione del ricorso alla decretazione attuativa
- Responsabilità della gestione e chiusura del ciclo (riordino competenze)



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

OBIETTIVI GENERALI DEL RECEPIMENTO..

Ora tocca voi..

..Brain storming...



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

OBIETTIVI GENERALI DEL RECEPIMENTO..

..Brain storming...

Impianti per sostenere l'economia circolare

Mercato del riciclo qualità del riciclo rimozione delle barriere allo sviluppo del riciclo

Equità della tariffa favorire il progresso tecnologico

apertura del mercato del recupero dei rifiuti

Sensibilizzazione/comunicazione revisione del sistema dei controlli

Sburocratizzazione per favorire la competizione con le imprese europee

certezza delle norme attenzione alle aree in ritardo



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento – direttiverifiuti@minambiente.it

INVIATE I VOSTRI CONTRIBUTI ALL'INDIRIZZO

direttiverifiuti@minambiente.it

GRAZIE!!!



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento – direttiverifiuti@minambiente.it